



*Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*



*Ministero delle politiche  
agricole, alimentari e  
forestali*



*Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione  
internazionale*



*Arma  
dei Carabinieri*



*Guardia  
di Finanza*



## **CITES - AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSE DEL 31.12.2020**

### **ACCORDO DI COMMERCIO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA ED IL REGNO UNITO - CONSEGUENZE SUL COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE DAL 1 GENNAIO 2021**

Il 24 dicembre 2020 i negoziatori dell'Unione europea e del Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sul testo di un nuovo "**Accordo di commercio e cooperazione**" per disciplinare le relazioni UE-UK dal 1° gennaio 2021 (termine del periodo di transizione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea).

L'Accordo dovrà ora essere ratificato da entrambe le parti secondo le rispettive procedure. Per evitare la brusca interruzione delle relazioni tra l'UE ed il Regno Unito durante il periodo necessario alla ratifica, l'Accordo entrerà in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 per un periodo limitato (fino al 28 febbraio 2021).

Nonostante le importanti conseguenze positive dell'Accordo di commercio e cooperazione (commercio libero, equo e sostenibile, con zero tariffe e zero quote), **dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE.**

Pertanto, per le movimentazioni di esemplari CITES tra l'UE ed il Regno Unito, si dovrà osservare la seguente disciplina:

#### ➤ **TRASPORTI IN CORSO ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE:**

L'articolo 47, paragrafo 1 dell'Accordo di recesso stabilisce che i trasporti in corso alla fine del periodo di transizione devono essere trattati come trasporti effettuati all'interno dell'UE. Pertanto, gli esemplari di specie protette il cui spostamento è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione potranno ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito senza licenze di esportazione o importazione. Tali trasporti dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 per gli scambi intra-UE, ove applicabile.

➤ **IMPORTAZIONI IN UE DI ESEMPLARI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO (TRANNE L'IRLANDA DEL NORD):**

Troverà applicazione l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, secondo il quale l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie, incluse negli **allegati A e B** dello stesso regolamento, è subordinata alla previa presentazione, presso l'Ufficio doganale abilitato CITES, di una **licenza di importazione** rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

In Italia le licenze di importazione sono rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES.

Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta di licenze di importazione sono disponibili sul sito internet: [https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale)

L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate negli **allegati C e D** del citato Reg. (CE) n. 338/97 è subordinata alla previa presentazione, presso l'Ufficio doganale abilitato CITES, di una **notifica di importazione** compilata dall'importatore, o da chi opera per suo conto, sul formulario di cui all'allegato II del Reg.(UE) n. 792/2012.

L'importatore, o chi opera per suo conto, prima di presentare la dichiarazione doganale, deve richiedere l'intervento dei militari della Guardia di Finanza al fine di procedere al controllo documentale e alle verifiche merceologiche degli specimen presentati per l'importazione. Maggiori informazioni sui Reparti del Corpo impegnati nei controlli CITES sono presenti sul sito internet <http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

**Per le medesime operazioni commerciali sarà necessaria ulteriore documentazione richiesta dalle autorità britanniche ai sensi della Convenzione CITES<sup>1</sup>.**

➤ **ESPORTAZIONI IN REGNO UNITO (TRANNE L'IRLANDA DEL NORD) DI ESEMPLARI PROVENIENTI DALL'UE:**

Troverà applicazione l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, secondo il quale l'esportazione dall'Unione di esemplari di specie incluse negli **allegati A, B e C** dello stesso regolamento è subordinata alla previa presentazione, presso l'Ufficio doganale abilitato CITES, di una licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro di origine.

In Italia le licenze di esportazione sono rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES.

---

<sup>1</sup> <https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-endangered-species-protected-by-cites-if-theres-no-withdrawal-deal>

Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta di licenze di esportazione sono disponibili sul sito internet: [https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/commercio-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale)

Per l'esportazione di esemplari di specie incluse nell'**allegato D** del citato Reg. (CE) n. 338/97 non è necessaria alcuna licenza.

L'esportatore, o chi opera per suo conto, prima di presentare la dichiarazione doganale, deve richiedere l'intervento dei militari della Guardia di Finanza al fine di procedere al controllo documentale e alle verifiche merceologiche degli specimen presentati per l'esportazione. Maggiori informazioni sui Reparti del Corpo impegnati nei controlli CITES sono presenti sul sito internet <http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

**Per le medesime operazioni commerciali sarà necessaria ulteriore documentazione richiesta dalle autorità britanniche ai sensi della Convenzione CITES<sup>2</sup>.**

➤ **RIESPORTAZIONI IN REGNO UNITO (TRANNE L'IRLANDA DEL NORD) DI ESEMPLARI PROVENIENTI DALL'UE:**

Per riesportazione si intende, ai fini della Convenzione CITES, l'esportazione di esemplari che non hanno origine nell'UE e che vi sono stati precedentemente importati.

Troverà applicazione l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, secondo il quale **la riesportazione** dall'Unione verso un paese terzo di esemplari di specie incluse negli **allegati A, B e C** dello stesso regolamento è soggetta alla previa presentazione, all'Ufficio doganale abilitato CITES presso il quale sono espletate le formalità di riesportazione, **di un certificato di riesportazione** rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari.

In Italia i certificati di riesportazione sono rilasciati dai Nuclei CITES dell'Arma dei Carabinieri<sup>3</sup> e dagli Uffici delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta dei certificati di riesportazione sono disponibili sul sito internet:

<http://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/cites/modulistica>

Anche in questo caso, il riesportatore, o chi opera per suo conto, deve richiedere l'intervento dei militari della Guardia di Finanza al fine di procedere al controllo documentale e alle verifiche merceologiche degli specimen presentati per la riesportazione. Maggiori informazioni sui Reparti del Corpo impegnati nei controlli

<sup>2</sup> <https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-endangered-species-protected-by-cites-if-theres-no-withdrawal-deal>

<sup>3</sup>[http://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/contatti-cites6efd1cc4a6be62f2877cff000071f215.pdf?sfvrsn=3f437e23\\_0](http://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/contatti-cites6efd1cc4a6be62f2877cff000071f215.pdf?sfvrsn=3f437e23_0)

CITES sono presenti sul sito internet <http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

Per la riesportazione di esemplari di specie incluse nell'**allegato D** del citato Reg. (CE) n. 338/97 non è necessario alcun certificato.

**Per le medesime operazioni commerciali sarà necessaria ulteriore documentazione richiesta dalle autorità britanniche ai sensi della Convenzione CITES<sup>2</sup>.**

➤ **IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DA/VERSO L'IRLANDA DEL NORD:**

A norma dell'articolo 6 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del nord annesso all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea le importazioni e le esportazioni con l'Irlanda del Nord saranno considerate come effettuate con uno Stato membro dell'UE. Pertanto, **non saranno necessarie licenze o certificati per importare e (ri)esportare dall'Irlanda del Nord all'UE e viceversa.**

➤ **LICENZE DI ESPORTAZIONE, CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI ESENZIONE DAI DIVIETI DELL'ARTICOLO 8 Reg.(CE) n. 338/97 RILASCIATI DAL REGNO UNITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020:**

Dal 1° gennaio 2021 le licenze di esportazione ed i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 5 nonché i certificati rilasciati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 338/97 dall'Autorità CITES del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, cesseranno di avere efficacia in UE e dovranno essere sostituiti dalle autorità dello Stato in cui si trova l'esemplare.

➤ **CERTIFICATI PER LO SPOSTAMENTO DI ESEMPLARI VIVI RILASCIATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020:**

Dal 1° gennaio 2021 cesseranno di avere efficacia anche i certificati per lo spostamento di esemplari vivi di specie incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, rilasciati a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, dal Regno Unito con destinazione UE e quelli rilasciati dagli Stati membri UE con destinazione nel Regno Unito.

Per effettuare tali spostamenti sarà necessaria una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione.

➤ **CERTIFICATI PER MOSTRA ITINERANTE, PROPRIETÀ PERSONALE, COLLEZIONE DI CAMPIONI E STRUMENTO MUSICALE RILASCIATI DAL REGNO UNITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020:**

I certificati per mostra itinerante, proprietà personale, collezione di campioni e strumento musicale rilasciati dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione **potranno essere utilizzati in UE** anche dopo la fine di tale periodo sulla base della disciplina per essi prevista nella Convenzione CITES e nelle relative risoluzioni.

## **COLLEGAMENTI UTILI:**

**Sito dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ove possono essere reperite le informazioni di carattere doganale inerenti la BREXIT:**

<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

**Dossier "BREXIT" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Con informazioni continuamente aggiornate sullo stato delle negoziazioni:**

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/dossier/brexit.html](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html)

**Sito della Commissione europea sulla preparazione alla fine del periodo di transizione della BREXIT:**

[https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

**Sito del governo britannico dedicato al commercio di specie selvatiche protette dalla CITES dal 1 ° gennaio 2021**

<https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-endangered-species-protected-by-cites-if-theres-no-withdrawal-deal>

**Avviso della Commissione europea ai portatori di interesse:**

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/trade\\_in\\_protected\\_species\\_it\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trade_in_protected_species_it_1.pdf)